954/21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

Oggetto

PREVIDENZA PROFESSIONISTI

Ud. 20/10/2020 - CC

R.G.N. 34840/2018

Cron. 954

Rep.

C.V.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADRIANA DORONZO - Presidente -

Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Rel. Consigliere -

Dott. LUCIA ESPOSITO - Consigliere -

Dott. CARLA PONTERIO - Consigliere -

Dott. GABRIELLA MARCHESE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 34840-2018 proposto da:

(omissis), elettivamente domiciliato in (omissis) (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);

- ricorrente -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (omissis), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis), (omissis), (omissis), (omissis) (omissis), (omissis), (omissis);

- controricorrente -

5757
20

avverso la sentenza n. 284/2018 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 30/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.

RILEVATO CHE

La corte di appello di Reggio Calabria con la sentenza n. 284/2018 aveva accolto il ricorso dell'Inps e, riformata la decisione di primo grado, aveva dichiarato dovuta da (omissis) , architetto, la contribuzione a seguito della iscrizione d'ufficio nella gestione separata Inps. La Corte aveva ritenuto di fare applicazione, non sussistendo motivi per discostarsi, del principio enunciato dal Giudice di legittimità con la sentenza n. 30344/2017 ed aveva valutato non esaminabile in quella sede di appello l'eccezione di prescrizione avanzata in primo grado, in quanto espressamente disattesa dal tribunale e non riproposta con appello incidentale.

Avverso detta decisione (omissis) proponeva ricorso affidato a tre motivi cui resisteva l'Inps con controricorso.

Era depositata proposta ai sensi dell'art. 380-*bis* c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO CHE

1) Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 25 e 26 l. n. 335/1995, nonché art.113 c.p.c (art. 360 co.1n. 3 cp.c); Omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (art. 360 co.1 n. 5 c.p.c.). Parte ricorrente si duole della decisione del giudice di appello quanto alla ritenuta sussistenza dell'obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur in caso di prevalentemente attività di docente, esercitino altresì attività di libera professione.

2) Con il secondo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, e dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), entrambi in relazione agli artt. 3, l. n. 179/1958, 10 e 21, l. n. 6/1981, (Art. 360 co.1 no 3 c.p.c.) per avere la Corte di appello esteso l'applicazione di dette disposizioni anche a casi in cui la Cassa di appartenenza aveva escluso il versamento del contributo "soggettivo".

3) Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 116 co.8 l.n. 388/2000 nonché dell'art. 113 c.p.c.in relazione all'art. 360 co.1 n. 3 c.p.c. , per la applicazione del regime sanzionatorio previsto in ipotesi di omissione di dichiarazione reddituale, non verificatasi nella fattispecie in esame.

I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente, sono infondati.

Questa Corte ha statuito a riguardo che "Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, per i quali è preclusa l' iscrizione all'INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo la quale l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale" (Cass. n.32166/2016; Cass. n. 32167/2018; Cass.n.32508/2018).

Il principio esposto, consolidatosi in una perdurante, univoca linea giurisprudenziale, e dal quale non vi è motivo per discostarsi, esprime le ragioni dell'obbligo di iscrizione e la infondatezza dei motivi di censura.

Il terzo motivo, relativo al regime sanzionatorio applicato nel caso in esame, è inammissibile in quanto non chiarisce a quale capo della

decisione è diretto. La censura, priva di riferimento al punto della decisione ritenuta errata, risulta pertanto questione nuova.

Il ricorso è infondato.

Le spese del presente giudizio, attese le oscillazioni giurisprudenzili intervenute, vanno compensate.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; spese compensate.

Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Cosi' deciso in Roma in data 20 ottobre 2020 .

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Pasqualina Ciorra

Depositata in Cancelleria

Oggi. 20 GEN. 2021

Il Funzionario Giudiziario
Pasqualina Ciorra